



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 875

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Disposizioni per gli interventi a superficie e capo animale del Complemento di programmazione per Sviluppo Rurale della PAC 2023/2027 della Provincia Autonoma di Trento Reg. (UE) n. 2021/2115:- SRA08-ACA8 -GESTIONE PRATI E PASCOLI PERMANENTI-"Azione 8.1: Gestione sostenibile dei prati permanenti" e "Azione 8.3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali"; SRA14 -ACA14-ALLEVATORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITA'; SRA15-ACA15- AGRICOLTORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITA'; SRA29-PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA- "Azione SRA29.1-Conversione all'agricoltura biologica" e "Azione -SRA29.2 -Mantenimento dell'agricoltura biologica".

Il giorno **19 Maggio 2023** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Visto il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;

Visto il Regolamento (UE) 2021/2289 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

Visto il Regolamento (UE) 2021/2290 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il Regolamento (UE) 2022/126 di esecuzione della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale Regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022, che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Visto il Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

Visto il Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - PSP versione 1.2, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 C(2022) 8645;

Visto il Complemento di programmazione della Provincia Autonoma di Trento nell'ambito del Piano strategico nazionale della Politica agricola comune per il periodo di programmazione 2023-2027 - CSR approvato con deliberazione della Giunta p. n. 262 di data 17 Febbraio 2023;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;

Visto il Decreto Direttoriale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) del 09/03/2023, n. 0147385, recante la "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale.";

Considerato che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento 2022/1173, il predetto Decreto individua il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento per gli interventi a capo o a superficie dello sviluppo rurale, al 15 maggio;

Visto il successivo Decreto ministeriale del MASAF prot. n. 0248477 di data 12 maggio 2023 dal titolo "Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023." con il quale si proroga il termine per la presentazione delle domande per la Campagna 2023 alla data del 15 giugno 2023;

Visto il Decreto ministeriale del MASAF del 30/03/2023, n. 180151, recante le "Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022";

A seguito dell'adozione del disposto ministeriale in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti dovuto ad inadempienze del beneficiario, si provvederà all'adozione del relativo provvedimento di recepimento provinciale;

Agli interventi si applicano i Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e le norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di Condizionalità Rafforzata in applicazione del Titolo III, sezione 2 del Reg. (UE) 2021/2115. La disciplina applicativa è contenuta nel provvedimento di prossima emanazione, in base a quanto disposto dal Masaf - Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e forestale con Decreto direttoriale n. 0147385 del 09/03/2023 per l'anno in corso ai sensi del regolamento UE n. 2021/2116;

Analogamente si rinvia al pertinente provvedimento nazionale per eventuali riduzioni dell'aiuto nel caso di sovrapposizione degli interventi con gli impegni degli ecoschemi ai sensi degli articolo 31 del Reg (UE) 2021/2115;

I richiedenti devono quindi impegnarsi ad accettare le eventuali modifiche al bando o riduzione dei sostegni che dovessero insorgere in seguito ai provvedimenti nazionali relativi alla Condizionalità

Rafforzata o alla sovrapposizione degli interventi con impegni degli ecoschemi ex articolo 31 del Regolamento UE 2021/2115, senza nulla pretendere nei confronti della Provincia di APPAG, dello Stato e della Commissione europea;

Considerato che la dotazione complessiva del CSR sancita nella seduta del 21 giugno 2022 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome è pari a 198.960.232,00 Euro in spesa pubblica totale, cofinanziata per il 40,70% dalla UE tramite il FEASR, per il 41,51% dalla Stato italiano e per il 17,79% dalla Provincia autonoma di Trento;

Le risorse comunitarie e nazionali saranno assegnate ad APPAG OP da AGEA coordinamento in base alle previsioni di spesa formulate dall’Agenzia medesima; all’erogazione di tali risorse provvede il Ministero dell’Economia e delle Finanze - IGRUE;

Viste le somme disponibili sul Capitolo 500502 dell’esercizio finanziario 2023 e considerato che tali disponibilità possono essere utilizzate per i seguenti Interventi SRA della campagna 2023 del CSR, è necessario prenotare, tenuto conto della presunta esigibilità della spesa, la somma complessiva di Euro 1.553.188,47, quale quota di cofinanziamento provinciale così ripartita:

INTERVENTO SRA	RISORSE totale spesa pubblica	di cui QUOTA UE (40,70%)	di cui QUOTA STATO (41,51%)	di cui QUOTA PAT (17,79%)
SRA08 - ACA8 – Gestione prati e pascoli permanenti - “Azione 8.1: Gestione sostenibile dei prati permanenti” e “Azione 8.3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali”	6.059.980,95	2.466.412,25	2.515.498,09	1.078.070,61
SRA14 - ACA14 - Allevatori custodi dell’agrobiodiversità’;	552.262,65	224.770,90	229.244,23	98.247,53
SRA15 - ACA15 - Agricoltori custodi dell’agrobiodiversità	56.717,09	23.083,86	23.543,26	10.089,97
SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica - “Azione SRA29.1 - Conversione all’agricoltura biologica” e “Azione - SRA29.2 -Mantenimento dell’agricoltura biologica”	2.061.722,11	839.120,90	855.820,85	366.780,36
Totali	8.730.682,80	3.553.387,90	3.624.106,43	1.553.188,47

Considerato che la copertura della quota UE tramite il FEASR è garantita dalla Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 C(2022) 8645 che approva il Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - PSP versione 1.2;

Considerato che il Capitolo 12 del CSR "Governance regionale" individua per la Provincia di Trento, quali autorità provinciali per il PSP dello sviluppo rurale, il Servizio Politiche Sviluppo Rurale quale Autorità di gestione regionale e l'Agenzia provinciale per i Pagamenti – APPAG – quale Organismo Pagatore. Precisa inoltre che, per ciascun beneficiario, è prevista una domanda di aiuto ed una domanda di pagamento, di cui le prime di competenza delle strutture responsabili di intervento, come puntualmente individuate al paragrafo 12.1 "Strutture Competenti per Intervento", le seconde dell'Organismo Pagatore APPAG.

Preso atto che il Servizio Agricoltura è la Struttura competente individuata per gli Interventi SRA in oggetto e che i contributi saranno erogati dall'Agenzia provinciale per i pagamenti - APPAG – in qualità di Organismo pagatore per la gestione delle spese FEASR e FEAGA riconosciuto ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e dell'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 885/2006, con decreto di data 10 ottobre 2008 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. L'aiuto pubblico sarà pagato da APPAG direttamente ai beneficiari finali a seguito di presentazione di richiesta di liquidazione avanzata dal Dirigente del Servizio Agricoltura.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, in merito alle modalità di pagamento e alle procedure dei controlli, così come in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti dovute a inadempienze dei beneficiari, si rimanda alle circolari APPAG, al CSR e alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Ritenuto pertanto necessario adottare l'Allegato 1 alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente atto, denominato "DISPOSIZIONI PER GLI INTERVENTI SRA 8 - SRA 14 - SRA 15 - SRA 29 DEL COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027" applicabili agli impegni decorrenti dal 1° gennaio 2023;

Si rende necessario adottare il presente provvedimento con urgenza, senza aver acquisito preventivamente i pareri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15/01/2016, considerata l'imminente scadenza dei termini per la presentazione delle domande fissata dal DM 11 maggio 2023. Considerato inoltre che il provvedimento interessa lo sviluppo rurale, il parere del competente Servizio Politiche Sviluppo Rurale si considera acquisito in quanto il provvedimento è stato curato dal medesimo Servizio in collaborazione con il Servizio Agricoltura e con APPAG-OP.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare le “DISPOSIZIONI PER GLI INTERVENTI SRA 8 - SRA 14 - SRA 15 - SRA 29 DEL COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027” di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto che la dotazione complessiva del CSR, sancita nella seduta del 21 giugno 2022 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome, è pari a 198.960.232,00 Euro in spesa pubblica totale, cofinanziata per il 40,70% dalla UE tramite il FEASR, per il 41,51% dallo Stato italiano e per il 17,79% dalla Provincia autonoma di Trento;
3. di destinare l’importo complessivo di Euro 1.553.188,47, sul Capitolo 500502 dell’esercizio finanziario 2023, quale quota di cofinanziamento provinciale degli Interventi SRA del CSR per la Campagna 2023, e di prenotare detto importo come ripartito nella tabella seguente:

INTERVENTO SRA	RISORSE totale spesa pubblica	di cui QUOTA UE (40,70%)	di cui QUOTA STATO (41,51%)	di cui QUOTA PAT (17,79%)
SRA08 - ACA8 – Gestione prati e pascoli permanenti - “Azione 8.1: Gestione sostenibile dei prati permanenti” e “Azione 8.3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali”	6.059.980,95	2.466.412,25	2.515.498,09	1.078.070,61
SRA14 - ACA14 - Allevatori custodi dell’agrobiodiversità’;	552.262,65	224.770,90	229.244,23	98.247,53
SRA15 - ACA15 - Agricoltori custodi dell’agrobiodiversità	56.717,09	23.083,86	23.543,26	10.089,97
SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica - “Azione SRA29.1 - Conversione all’agricoltura biologica” e “Azione -	2.061.722,11	839.120,90	855.820,85	366.780,36

SRA29.2 -Mantenimento dell'agricoltura biologica"				
Totali	8.730.682,80	3.553.387,90	3.624.106,43	1.553.188,47

4. di stabilire che per le domande SRA 2023 la presentazione delle domande di aiuto dovrà avvenire sul Sistema Informativo integrato agricoltura denominato A4G al link <https://a4g.provincia.tn.it>, entro il termine del 15 giugno 2023, salvo eventuali proroghe definite dal Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
5. di stabilire che, alla presentazione della domanda di aiuto, i richiedenti devono impegnarsi ad accettare le eventuali modifiche al bando che dovessero insorgere in seguito ai provvedimenti nazionali relativi alla condizionalità rafforzata o alla sovrapposizione dell'intervento con impegni degli ecoschemi ex articolo 31 del Regolamento (UE) 2021/2115, senza nulla pretendere nei confronti della Provincia autonoma di Trento, di APPAG, dello Stato e della Commissione europea;
6. di dare atto che il servizio competente per l'attuazione degli Interventi SRA è il Servizio Agricoltura;
7. di stabilire che il Codice Unico di Progetto - CUP, ai sensi della L.3/2003 e ss.mm.ii. verrà richiesto da APPAG OP in sede di attivazione degli Interventi;
8. di dare atto che i contributi saranno erogati da APPAG OP, quale Organismo Pagatore per la gestione delle spese FEASR e FEAGA; le risorse comunitarie e nazionali saranno assegnate ad APPAG OP da AGEA coordinamento;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della PAT.

Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

**DISPOSIZIONI PER GLI INTERVENTI
SRA 8 - SRA 14 - SRA 15 - SRA 29
DEL COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE
PER LO SVILUPPO RURALE DEL
PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027**

Indice

Premessa

1. Campo di applicazione

1.1 Beneficiari

2. Gestione finanziaria

2.1 Criteri di selezione

3 Tipologia di domanda

3.1.1 Domanda di aiuto e domanda iniziale

3.1.2 Domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'art. dell'art. 7 comma 1 lett. a) e lett. c) del Reg. (Ue) n. 2022/1173

3.1.3 Comunicazione di ritiro ai sensi ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE 2022/1173 (ritiro totale)

3.2 Termini di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di modifica o ritiro

3.2.1 Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115

3.3 Rettifica delle domande ed errori palesi

3.4 Cumulabilità fra Interventi SRA e Ecoschemi (artt. 31 e 97 Reg. (UE) n. 2115/2021)

3.5 Interventi SRA a superficie con appezzamenti variabili e con appezzamenti fissi

3.6 Disciplina dei coefficienti di conversione degli animali in UBA

3.6.1 Modalità di calcolo del rapporto UBA/ha

3.7 Modifica delle domande di sostegno in corso di impegno

3.7.1 Variazione di superfici e dei capi animali

3.7.2 Subentro negli impegni e nella conduzione

3.7.3 Perdita di conduzione durante il periodo di impegno e recesso dall'impegno

3.7.4 Revoca delle domande di aiuto/sostegno

3.8 Forza maggiore e circostanze eccezionali

4. Demarcazione e complementarietà con altri regimi di sostegno

5. Controlli e sanzioni

6. Monitoraggio

7. Informazioni

8. Trattamento dei dati

ELENCO ACRONIMI, ABBREVIAZIONI, DEFINIZIONI

AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura

ACA: Intervento agro-climatico-ambientale (ripreso nel PSP con il termine SRA: sviluppo rurale intervento ambientale)

APPAG: Agenzia provinciale per i pagamenti

Appezamento fisso: negli impegni applicati ad appezzamenti fissi, la superficie oggetto d'impegno - SOI, resta la stessa per tutta la durata dell'impegno pluriennale

Appezamento variabile: negli impegni applicati ad appezzamenti variabili, è possibile modificare, ciascun anno, gli appezzamenti oggetto di impegno

AT: Assistenza tecnica

BDN: Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche istituita dal Ministero della Salute e gestita dall'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise; le informazioni registrate in BDN hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e visibilità al patrimonio zootecnico nazionale; accessibile dal Portale internet www.vetinfo.sanita.it

CAA: Centri di Assistenza Agricola

CdP: Complemento di Programmazione per lo sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento

CE: Commissione Europea

CSR: Complemento di Programmazione dello sviluppo rurale

Detentore degli animali: persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente degli animali che, qualora non coincida con il proprietario, è formalmente individuato in BDN dal proprietario degli animali tramite il relativo codice allevamento; al detentore degli animali spettano tutti gli oneri amministrativi per il rispetto della normativa veterinaria di riferimento, nonché la responsabilità sanitaria, civile e penale degli animali detenuti;

Domanda di sostegno: si intende una domanda di aiuto finalizzata ad accedere ad uno schema di sostegno nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale, gestito dal Sistema integrato di gestione e controllo;

Domanda di pagamento: si intende una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento del sostegno richiesto nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale;

FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

XCO: Obiettivo trasversale della PAC

LEADER: Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie

MASAF: Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste

OP: Organismo pagatore

PAC: Politica Agricola Comunitaria

PAT: Provincia autonoma di Trento

PSP: Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023-2027

RRN: Rete rurale nazionale

SO: specific objectives, obiettivi specifici o chiave della PAC, art. 6 del Reg. (UE) 2021/2115

SOI: superficie oggetto di impegno

SRA: Sviluppo Rurale Intervento ambientale di cui alla lettera A) dell'art. 69 del Reg. (UE) 2021/2115

Titolo di conduzione: l'elenco delle tipologie dei titoli di conduzione di cui all'Allegato III al DECRETO 23 dicembre 2022 Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti. (23A01082) (GU Serie Generale n.47 del 24-02-2023)

UBA: Unità di bestiame adulto: unità risultanti dalla conversione dei capi delle singole categorie animali sulla base dei coefficienti di conversione indicati al par. 4.7.3-5) Interventi a superficie o a capo - aspetti trasversali del PSP2023/2027.

Premessa

Le presenti Disposizioni si applicano alle domande di sostegno, aiuto e alle domande di pagamento della campagna 2023 relative agli interventi connessi alla superficie e agli animali, di seguito denominate “domande”, e riguardanti gli impegni della Programmazione 2023-2027 del Reg. (UE) 2021/2115. Con il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, l’Unione europea ha istituito norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri hanno recepito nell’ambito del Piano Strategico della PAC (PSP) e che la Provincia attua tramite il CSR complemento di sviluppo rurale. La Commissione europea ha approvato il Piano Strategico della PAC dell’Italia con la Decisione di esecuzione n. C(2022)8645 del 2 dicembre 2022.

Le Disposizioni sono articolate in una prima parte generale applicata a tutti gli SRA o interventi a capo e a superficie ed una seconda parte speciale descrittiva delle peculiarità attuative dei singoli Interventi SRA8, SRA14, SRA15, SRA29.

1. Campo di applicazione

Le presenti Disposizioni comuni integrano quanto stabilito nel CSR 2023/2027 per la campagna 2023, nell’ambito degli Interventi: SRA8 - ACA 8 - Gestione prati e pascoli permanenti, che si articola nelle azioni 8.1 e 8.3, SRA14 - ACA 14 - Allevatori custodi dell’agrobiodiversità, SRA 15 - ACA 15 - Agricoltori custodi dell’agrobiodiversità e SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica, che si articola nelle azioni 29.1 e 29.2.

Per quanto riguarda i criteri di ammissibilità, gli impegni degli Interventi vengono riportati i codici e le descrizioni presenti nel complemento.

Gli Interventi sopra citati sono previsti dall’articolo 70 del Reg. (UE) n.2021/2115, per i nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2023.

Ai sensi dell’articolo 79 del Regolamento (UE) 2021/2115 non sono definiti criteri di selezione per gli Interventi SRA.

I pagamenti degli Interventi SRA sono accordati su tutto il territorio provinciale.

Per quanto riguarda le Operazioni e gli impegni contratti nel periodo di programmazione 2014-2022, attuati ai sensi dell’articolo 28 (Misura 10) e 29 (Misura 11) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, non conclusi entro il 2022, è applicata la clausola di revisione ai sensi dell’articolo 48 del medesimo Regolamento, vengono pertanto considerati cessati gli impegni e l’Amministrazione non procede con la richiesta del rimborso per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso, senza l’obbligo di dover presentare una nuova domanda nella campagna 2023.

1.1 Beneficiari

Le condizioni di ammissibilità relative ai beneficiari e specifiche per SRA sono precisate nelle successive schede Intervento, mentre di seguito sono riportate disposizioni comuni previste per i beneficiari.

Gli interventi di Sviluppo Rurale Ambiente (SRA), previsti dall’articolo 70 del Reg. (UE) 2021/2115, fanno riferimento alle seguenti disposizioni comuni.

I beneficiari devono avere un fascicolo aziendale in modalità grafica e prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto/pagamento il fascicolo dovrà essere validato per garantire la coerenza dei dati, sulla base del Manuale del Fascicolo Aziendale di APPAG disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione, le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale.

Qualora l’Intervento riguardi capi allevati, come nel caso della SRA14, i beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente per le UBA detenute, oggetto di domanda di aiuto, registrate nella Banca Dati Nazionale dell’anagrafe zootecnica (di seguito BDN).

2. Gestione finanziaria

Nella seguente Tabella sono riportate le risorse in spesa pubblica totale disponibile per il finanziamento della campagna 2023 delle domande di aiuto presentate, nel rispetto della disponibilità massima indicata al Capitolo 13 Allegati, del CSR, suddivise per Intervento.

INTERVENTO SRA - ACA	RISORSE di spesa pubblica totale cofinanziata FEASR
SRA08 - ACA8 – Gestione prati e pascoli permanenti - “Azione 8.1: Gestione sostenibile dei prati permanenti” e “Azione 8.3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali”	€ 6.059.980,95
SRA14 - ACA14 - Allevatori custodi dell’agrobiodiversità	€ 552.262,65
SRA15 - ACA15 - Agricoltori custodi dell’agrobiodiversità	€ 56.717,09
SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica - “Azione SRA29.1 - Conversione all’agricoltura biologica” e “Azione - SRA29.2 -Mantenimento dell’agricoltura biologica”	€ 2.061.722,11

2.1 Criteri di selezione

Ai sensi dell’articolo 79 del Regolamento (UE) 2021/2115 non sono definiti criteri di selezione per gli Interventi SRA8, SRA15, SRA15, SRA29.

3. Tipologia di domanda

I beneficiari dovranno presentare, avvalendosi del supporto dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o autonomamente la domanda di aiuto in modalità grafica tramite il sistema informativo di APPAG OP, denominato A4G al link <https://a4g.provincia.tn.it>, con le informazioni desunte dal sistema integrato di gestione e controllo presenti nel fascicolo aziendale.

La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Le superfici aziendali oggetto di impegno - SOI - devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento e devono essere disponibili per l’intera durata dell’impegno.

La dimostrazione della disponibilità delle superfici oggetto di impegno è riconducibile ai titoli di conduzione, inseriti nel fascicolo aziendale. Le tipologie di titoli di conduzione ammesse per dimostrare che il terreno è a disposizione, con relativa documentazione richiesta, sono riportate nel paragrafo “4.1.3.2 Criteri per garantire che il terreno sia a disposizione dell’agricoltore” del PSP e nell’allegato III del D.M. 660087 del 23/12/2022.

È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell’impegno.

Limitatamente all'ACA 8 Azione 3, stante che per motivazioni orografiche e di altitudine (presenza neve e gelo) il periodo di alpeggio e quindi l'impegno sottoscritto deve essere svolto unicamente nell'intervallo temporale fra il 15 maggio ed il 15 ottobre dell'anno di riferimento, la disponibilità dei terreni da parte del beneficiario può essere limitata a tale periodo. Ciò anche in considerazione che nel periodo invernale talune superfici possono essere oggetto di attività collegate al settore turistico (piste da sci, rifugio,

scialpinismo ecc) e che comunque nei mesi non ricompresi nell'intervallo di cui sopra non è esercitata nessuna attività agricola.

Il termine ultimo per presentare le domande di aiuto è stabilito dal decreto 028477 di data 12 maggio 2023 del MASAF nella data del 15 giugno 2023.

Nella domanda è indispensabile indicare se trattasi di:

1. domanda di aiuto (domanda iniziale);
2. domanda di modifica ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 (artt. 70 e 72 del Reg. (UE) 2021/2115);
3. domanda di modifica ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) n. 2022/1173 - Sistema di monitoraggio delle superfici (Art. 71 del Reg. (UE) 2021/2115);
4. domanda di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173;
5. comunicazione ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 - Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali.

3.1.1 Domanda di aiuto e domanda iniziale

Come stabilito dall'art. 6 del Reg. (UE) 2022/1173 per domanda di aiuto si intende una domanda di sostegno nell'ambito di qualsiasi intervento gestito dal sistema integrato, o se pertinente una domanda di sostegno o richiesta di pagamento. La domanda di pagamento sarà considerata valida solo se la domanda di sostegno è ritenuta ammissibile. Le domande di aiuto che saranno presentate nella Campagna 2023, partiranno come primo anno di impegno. Il beneficiario rimane responsabile della domanda di aiuto e della correttezza delle informazioni trasmesse.

3.1.2 Domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'art. dell'art. 7 comma 1 lett. a) e lett. c) del Reg. (Ue) n. 2022/1173

È possibile presentare una domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) e lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 per modificare o ritirare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa nazionale più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Le variazioni dell'articolo 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento;
- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.

In caso di impegni pluriennali, i beneficiari possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno nei limiti e alle condizioni previsti al paragrafo 4.7.3-5) Interventi a superficie o a capo - aspetti trasversali del PSP 2023-2027, come specificato successivamente.

Non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza dell'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante sono autorizzati modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco.

3.1.3 Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE 2022/1173 (ritiro totale)

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento. E' possibile, a questo scopo, presentare una domanda di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 con la quale il beneficiario chiede di ritirare totalmente la domanda

precedentemente presentata.

Il Servizio Agricoltura esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli eventuali effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

3.2 Termini di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di modifica o ritiro

Il D.M. n. 0248477 di data 12 maggio 2023 ha fissato il termine di presentazione delle domande al 15 giugno 2023. Il DM n. 180151 del 30 marzo 2023, fissa i termini e le modalità di presentazione delle domande di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett.a) e lett.c) del Reg. (Ue) n. 2022/1173 entro i 30 giorni solari successivi al termine per la presentazione delle domande di aiuto o di pagamento (art. 1, comma 5).

Come stabilito al comma 3 dell'articolo 3 del D.M. n. 0248477 di data 12 maggio 2023 "le modifiche apportate alle domande presentate entro il 15 giugno 2023, con l'aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sulle quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati, compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale, non sono considerate domande tardive purché presentate entro il 10 luglio 2023".

3.2.1 Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115

Come disciplinato dal Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 art.5 la presentazione della domanda di aiuto o di pagamento oltre il termine, comporta una riduzione pari all'1%, per ciascun giorno di ritardo, dell'aiuto cui il beneficiario avrebbe diritto se avesse presentato la domanda entro i termini. Qualora il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda di aiuto o di pagamento è considerata irricevibile e al beneficiario non è concesso alcun aiuto o pagamento.

3.3 Rettifica delle domande ed errori palesi

Ai sensi del comma 6 dell'art. 59 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e dell'art. 11 del D.M. 660087 del 23/12/2022, le domande di aiuto e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento, dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti da APPAG OP, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. APPAG può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.

In assenza di un'esplicita definizione di errore palese, gli errori eventualmente riscontrati, sia dal beneficiario che dagli organismi competenti sulla base delle ordinarie e minimali attività istruttorie, devono essere valutati singolarmente al fine di poterli definire palesi e quindi correggibili.

Per il riconoscimento dell'errore palese è anzitutto necessario attestare la buona fede del beneficiario escludendo qualsiasi volontà di frode; l'onere di dimostrare che si tratta di errore palese è pertanto in capo al beneficiario, che si assume la piena responsabilità validando le informazioni inserite.

Il riconoscimento di un errore palese può essere effettuato per tutte quelle domande per le quali non è stato pagato il saldo e per le quali APPAG e qualsiasi organismo deputato al controllo non ha già informato l'agricoltore di inadempienze nella domanda e non gli ha comunicato di essere oggetto di un controllo in loco.

3.4 Cumulabilità fra Interventi SRA e Ecoschemi (artt. 31 e 97 Reg. (UE) n. 2115/2021)

Essendo gli impegni degli ecoschemi passibili annualmente di modifiche a livello nazionale, la cumulabilità fra interventi SRA ed ecoschemi dovrà essere verificata annualmente sui relativi documenti di indirizzo.

Si rinvia al pertinente provvedimento nazionale per eventuali riduzioni dell'aiuto nel caso di sovrapposizione dell'intervento con gli impegni degli Ecoschemi ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

I richiedenti devono quindi impegnarsi ad accettare le eventuali modifiche al bando o riduzione dei sostegni che dovessero insorgere in seguito ai provvedimenti nazionali relativi alla Condizionalità Rafforzata o alla sovrapposizione dell'intervento SRA con impegni degli Ecoschemi ex articolo 31 del Regolamento (UE) 2021/2115, senza nulla pretendere nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, di Appag, dello Stato e della Commissione europea.

3.5 Interventi SRA a superficie con appezzamenti variabili e con appezzamenti fissi

Gli impegni sono applicabili ad “appezzamenti fissi” e ad “appezzamenti variabili”, in base alla tabella sottostante. Negli impegni applicati ad appezzamenti fissi, la superficie oggetto d'impegno - SOI, resta la stessa per tutta la durata dell'impegno pluriennale. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti variabili, è possibile modificare, ciascun anno, gli appezzamenti oggetto di impegno.

Tabella appezzamenti fissi/variabili in relazione al tipo di SRA (vedi cap. 4.7.3 del PSP 2023/2027)

INTERVENTO	appezzamento fisso	appezzamento variabile
SRA08 - ACA8 – Gestione prati e pascoli permanenti - “Azione 8.1: Gestione sostenibile dei prati permanenti” e “Azione 8.3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali”	x	
SRA14 - ACA14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità	non pertinente	non pertinente
SRA15 - ACA15 - Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità		x
SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica - “Azione SRA29.1 - Conversione all'agricoltura biologica” e “Azione - SRA29.2 - Mantenimento dell'agricoltura biologica”	x	

3.6 Disciplina dei coefficienti di conversione degli animali in UBA

Di seguito la tabella di conversione degli animali in UBA. ai fini del calcolo delle UBA ammissibili e dei carichi di bestiame per gli interventi che lo richiedano.

TIPOLOGIA DI BESTIAME	UNITA' DI BESTIAME
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Asini di oltre sei mesi di età*	0,5 UBA
Ovini oltre i 12 mesi	0,15 UBA
Caprini oltre 12 mesi	0,15 UBA
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5 UBA
Altri suini	0,3 UBA

Galline ovaiole	0,014 UBA
Altro pollame	0,03 UBA
Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina oltre 1 anno di età	0,15 UBA

Per le galline ovaiole e i suini da ingrasso: si precisa che queste tipologie vengono prese in considerazione esclusivamente oltre i 4 suini e/o 250 galline. Per eventuali animali non compresi in elenco è consultabile il PSP nazionale, Capitolo “4.7.3 Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale” sezione “Disciplina dei coefficienti di conversione degli animali in UBA”, “Tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA”.

(*): *modifica al tasso di conversione degli asini, approvata dal 14° Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 e dalla CE con decisione di esecuzione d.d. 23.1.2020 n. C(2020) 446 final. Per quanto riguarda gli ibridi interspecifici tra equini e asini con Deliberazione della Giunta provinciale n. 2200/2020 per il calcolo della densità del bestiame al pascolo i capi equini della specie asinina (e relativi ibridi interspecifici) sono considerati unitariamente pari a 0,5 UBA.*

3.6.1 Modalità di calcolo del rapporto UBA/ha

Il rapporto UBA/ha è determinato in riferimento alla consistenza media annua aziendale con riferimento all'anno solare della domanda. Gli animali che vengono presi in considerazione per la determinazione della consistenza zootecnica, espressa in UBA, sono quelli di cui il richiedente è detentore.

Il beneficiario deve attivarsi affinché tutti gli animali allevati siano registrati in BDN e per l'istruttoria della domanda si fa riferimento unicamente ai dati presenti in BDN.

Per l'identificazione della classe di carico aziendale, il numero di ettari è calcolato con riferimento alla superficie foraggera aziendale, ricadente nel territorio della Provincia di Trento e nei comuni confinanti, le superfici al di fuori del territorio provinciale non sono soggette a premio. Si considerano quindi le superfici foraggere presenti nel fascicolo aziendale alla data del 15 maggio. Le colture che formano la superficie foraggera aziendale sono elencate nella TABELLA COLTURE FORAGGERE.

Alla superficie foraggera aziendale viene aggiunta l'eventuale superficie dell'alpeggio in ragione di 0,4 ettari per ogni UBA alpeggiata su malghe situate in Provincia di Trento e su malghe di proprietà degli enti pubblici della Provincia di Trento, ricadenti nei territori extra provinciali. Tale superficie aggiuntiva dell'alpeggio è considerata limitatamente ai casi in cui le UBA siano alpeggiate su malghe richieste a premio con una domanda SRA8 Azione 3; al fine di consentire ai Comuni ed ai beneficiari di programmare la propria attività, tale limitazione non si applica alla campagna 2023, fermo restando il rispetto del periodo di pascolamento di almeno 60 giorni nell'intervallo dal 1 giugno al 15 settembre. Ai fini del conteggio delle UBA alpeggiate l'età del bestiame è verificata alla data del 15 luglio dell'anno di riferimento della domanda di sostegno.

I capi alpeggiati dichiarati fanno riferimento a dati previsionali che potranno essere modificati sia in aumento che in diminuzione nel corso dell'istruttoria sulla base dei dati accertati in BDN.

3.7 Modifica delle domande di sostegno in corso di impegno

3.7.1 Variazione di superfici e dei capi animali

Nel caso degli interventi pluriennali, per quanto riguarda la possibilità di ridurre la SOI durante il periodo d'impegno, si applicano le seguenti condizioni:

1. mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%;
2. nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
3. se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, come nel caso

dell'ACA8 Azione 1 e SRA 29, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato;

4. in caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:

- le superfici ridotte sono oggetto di subentro nell'impegno da parte di altri soggetti;
- le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Per quanto riguarda la SRA14 è previsto il mantenimento dei capi durante tutto il quinquennio, di almeno un'UBA appartenente ad una sola delle razze minacciate di estinzione. Come esplicitamente previsto nel PSP, nella singola campagna di impegno i capi devono essere mantenuti per la durata di almeno 5 mesi a partire dal 15 marzo. I capi devono essere iscritti al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico e le razze possono cambiare nel corso del quinquennio come nell'esempio sotto riportato.

Esempio:

anno di impegno SRA14	capi richiesti in domanda	capi ammessi: nucleo di capi per razza, maggiore uguale a 1 uba
1 anno	1 rendena di tre anni (1 UBA), 6 tingole di 2 anni (0,90 UBA)	1 uba bovini + 0 uba ovini
2 anno	1 rendena di tre anni (1 UBA), vitello di rendena di 1 anno (0,60 UBA), 7 tingole di 2 anni (1,05 UBA)	1,6 uba bovini + 1,05 uba di ovini
3 anno ...	7 tingole di due anni (1,05 UBA), 6 bionde dell'Adamello di due anni (0,90 UBA)	1,05 uba ovini e 0 uba caprini
4 anno	1 grigia 26 mesi e 1 grigia di 23 mesi al 15/5 e una rendena di 12 mesi al 15/5	1,6 uba per razza grigia, 0 uba per rendena
5 anno	puledro TPR 5 di cinque mesi al 15/5	0 uba equini e recupero del 4°, 3°, 2°, 1° anno

L'impegno decade qualora con la riduzione dei capi mantenuti in allevamento, il numero di UBA di una qualsiasi delle razze in via di estinzione, scenda sotto il livello minimo di 1 UBA (impegno I02 dello SRA ACA14) o la permanenza in allevamento degli stessi sia inferiore al periodo di cinque mesi a partire dal 15 marzo per anno di domanda.

3.7.2 Subentro negli impegni e nella conduzione

Secondo quanto definito al punto 5 del paragrafo 4.7.3 "Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale" del PSP 2023-2027, se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la conduzione della sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi con le conseguenze dettagliate ai paragrafi 3.7.1 e 3.7.3 in base alla casistica di perdita di conduzione.

In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni, diritti ed obblighi in capo al cedente e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

Pertanto, le riduzioni ed esclusioni che dovessero essere applicate ai pagamenti, a causa di irregolarità o mancato rispetto di impegni, anche se relative agli anni precedenti, con i conseguenti recuperi di contributi già erogati, saranno a carico del subentrante.

3.7.3 Perdita di conduzione durante il periodo di impegno e recesso dall'impegno

Le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno, salvo le deroghe sopra riportate ed è consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.

Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI, come precedentemente stabilito al punto 3.7.1 "Variazione delle superfici".

Se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la proprietà della sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso a chi rileva parzialmente o totalmente l'azienda e che in questo caso non subentra nell'impegno. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

In caso di perdita di conduzione di superfici impegnate per le quali altri soggetti non siano disponibili al subentro e alla continuità dell'applicazione degli impegni, si applica la decadenza parziale o totale, con la restituzione degli aiuti già percepiti.

Oltre alle casistiche sopra riportate si può verificare il recesso parziale o totale ad impegni assunti con la domanda di aiuto, in qualsiasi momento del periodo di impegno che da luogo a recupero, totale o parziale, delle somme erogate, maggiorate di interessi legali, salvo i casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" come descritto nel capitolo 3.8 Forza maggiore e circostanze eccezionali delle "Disposizioni comuni" stabilito dall'articolo 3 del Reg.(UE) 2021/2116 alla lettera a), comma 2 dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 1306/13. Non è possibile recedere dagli impegni quando l'autorità competente ha comunicato al richiedente l'esecuzione di un controllo.

3.7.4 Revoca delle domande di aiuto/sostegno

La revoca totale o parziale della domanda di aiuto/sostegno determina la decadenza dalla concessione e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi ed è determinata secondo quanto previsto dalle disposizioni applicative nazionali e provinciali.

3.8 Forza maggiore e circostanze eccezionali

Per i casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" si rinvia all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e all'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128; che specifica le conseguenze connesse al verificarsi dei casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali".

Se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo non è effettuato per gli anni o per i periodi durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. Per gli interventi oggetto di queste Disposizioni non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi, in conformità con la sua durata iniziale.

Altri casi possono essere riconosciuti come "forza maggiore" a condizione che siano stati notificati alla Commissione Europea.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore

probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

4. Demarcazione e complementarietà con altri regimi di sostegno.

Premesso che resta valido in ogni caso il divieto di doppio finanziamento degli Interventi SRA e di eventuali interventi analoghi finanziati con i programmi operativi degli interventi settoriali OCM, i bandi dei singoli Interventi SRA non sono cumulabili e riportano, ove operanti, le disposizioni in merito alla demarcazione e complementarietà con altri regimi di sostegno e le relative norme di gestione.

5. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 "Attuazione del Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune, le disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze agli impegni relativi agli interventi a superficie per le domande riferite al CSR che saranno previste a livello nazionale e provinciale;
- Procedure di APPAG OP inerenti al controllo sugli interventi a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 3.6.1. "Variazione di superfici" e 3.6.5. "Revoca delle domande di aiuto/sostegno" delle "Disposizioni comuni" per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

Con successivo provvedimento verranno fissate le disposizioni provinciali di applicazione in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti, dovute a inadempienze del beneficiario, per tutti gli interventi oggetto del presente bando compresi gli obblighi in materia di condizionalità.

6. Monitoraggio

Il beneficiario è tenuto a fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati ed i singoli beneficiari sono tenuti a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere documenti riguardanti il monitoraggio e la valutazione degli interventi del Piano strategico della PAC 2023-2027.

7. Informazioni

È possibile richiedere informazioni agli Uffici Agricoli Periferici e all'Ufficio Tecnico per l'Agricoltura di Montagna del Servizio Agricoltura. Il testo del PSP, del CSR completo, la documentazione di approfondimento e la normativa di riferimento sono disponibili sul sito istituzionale PAT - fondo FEASR.

8. Trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato sulla base dell'art. 1, comma 9, lettera e) della legge 6 novembre 2012, n. 190; pertanto, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per:

- istruire le domande di aiuto – pagamento, riconducibili agli interventi ACA 8, 14, 15 e SRA29 del Piano strategico della PAC, approvato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8645 di data 2 dicembre 2022 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 262 del 17 febbraio 2023, ai sensi e per gli effetti del Reg. (UE) 2021/2115;
- verifica dei dati inseriti nel Fascicolo Aziendale, verifica delle superfici aziendali, parcelle, particelle fondiari nel Catasto Fondiario della PAT e gli animali nella banca dati BDN;
- richiedere il codice unico di progetto - CUP, in attuazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010 e dell'art. 11 della legge 3/03;
- richiedere l'eventuale documentazione antimafia di cui al d.lgs n. 159/11.
- il trattamento dei dati, strumentale allo svolgimento delle funzioni istituzionali da parte della Provincia, non necessita del consenso del beneficiario (articolo 6, comma 1, lettera e), del Regolamento UE 2016/679);
- il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea e informatica;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso al procedimento amministrativo, pertanto, il mancato conferimento provocherebbe l'arresto del procedimento;
- il Titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento, piazza Dante, n. 15, e-mail direzione generale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it, tel 0461.494602, fax 0461.494603;
- preposto al trattamento è il Dirigente del Servizio Agricoltura (e-mail serv.agricoltura@provincia.tn.it, pec serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it, tel 0461.495641, fax 0461.495865), che è altresì il responsabile per il riscontro all'interessato;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (c.d. Data Protection Officer) sono i seguenti: e-mail idprivacy@provincia.tn.it, tel 0461.491257 - 0461.494449, fax 0461.499277;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) n. 2016/679, ovvero il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento;
- i dati saranno conservati per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di acquisizione degli stessi (vedi massimario di conservazione e scarto).
- qualora venga riscontrata una violazione del Reg. (UE) n. 2016/679, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.

TABELLA CULTURE CHE FORMANO LA SUPERFICIE FORAGGERE 2023

CODICE COLTURALE	DESCRIZIONE
001-002-010-000	GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO – INSILATO
001-002-053-045	GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI GRAMINACEE
002-002-053-045	GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI GRAMINACEE
004-002-053-043	SOIA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
005-002-000-000	GIRASOLE - DA FORAGGIO
020-002-053-043	PISELLO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
024-002-000-000	BIETOLA - DA FORAGGIO
027-002-000-000	CAROTA - DA FORAGGIO
028-002-000-000	CAVOLO - DA FORAGGIO
029-002-053-043	CICERCHIA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
045-002-053-045	SPELTA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI GRAMINACEE
046-002-053-045	LOIETTO LOGLIO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI GRAMINACEE
046-002-054-045	LOIETTO LOGLIO - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - DI GRAMINACEE
046-002-055-045	LOIETTO LOGLIO - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE - DI GRAMINACEE
051-002-054-043	LUPOLINA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
051-002-055-043	LUPOLINA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
053-002-053-045	PANICO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI GRAMINACEE
055-002-000-000	LINO - DA FORAGGIO
078-002-053-043	SERRADELLA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
079-002-053-043	VECCE - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
079-002-054-043	VECCE - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
079-002-055-043	VECCE - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
088-002-053-043	VIGNA CINESE - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
093-002-053-045	TRITICALE - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI GRAMINACEE
149-002-000-000	SESAMO - DA FORAGGIO
152-002-053-043	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
152-002-054-043	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
152-002-055-043	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
244-002-000-000	TRITORDEUM - DA FORAGGIO
263-002-000-000	FESTUCA INDURITA - DA FORAGGIO
264-002-000-000	FESTUCA A FOGLIE CAPILLARI - DA FORAGGIO
336-002-051-044	PRATO POLIFITA - DA FORAGGIO - AVVICENDATO - NON PERMANENTE - MISTO
336-002-052-044	PRATO POLIFITA - DA FORAGGIO - NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE - MISTO

337-002-053-000	ORZO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI GRAMINACEE
359-002-000-000	FESTUCA (SP. FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.) - DA FORAGGIO
360-002-000-000	FESTUCA (SP. FESTUCA OVINA L.) - DA FORAGGIO
361-002-000-000	FESTUCA (SP. FESTUCA PRATENSIS HUDS.) - DA FORAGGIO
362-002-000-000	FESTUCA (SP. FESTUCA RUBRA L.) - DA FORAGGIO
363-002-000-000	FESTUCA (SP. FESTULOLIUM) - DA FORAGGIO
389-002-053-043	VECCIA SATIVA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
389-002-054-043	VECCIA SATIVA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
389-002-055-043	VECCIA SATIVA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
390-002-053-043	VECCIA VILLOSA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
390-002-054-043	VECCIA VILLOSA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
390-002-055-043	VECCIA VILLOSA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
412-002-053-000	ROVEJA PISELLO SELVATICO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
461-002-009-000	MOLINIETI - MOLINIA CAERULEA - DA FORAGGIO - PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
533-002-053-045	AVENA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI GRAMINACEE
562-002-054-043	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
562-002-055-043	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
575-002-053-043	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
578-002-053-045	FRUMENTO SEGALATO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI GRAMINACEE
581-002-053-043	GINESTRINO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
581-002-054-043	GINESTRINO - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
581-002-055-043	GINESTRINO - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
587-002-053-045	GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI GRAMINACEE
597-002-053-000	GRANO SARACENO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
612-002-054-043	LUPINELLA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
612-002-055-043	LUPINELLA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
615-002-053-043	LUPINO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
620-002-009-000	PASCOLO AZIENDALE - TARA 20% - DA FORAGGIO - PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
624-002-053-045	MIGLIO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI GRAMINACEE
675-002-053-045	SCAGLIOLA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI GRAMINACEE
684-002-053-045	SEGALA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI GRAMINACEE
693-002-053-045	SORGO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI GRAMINACEE
750-002-009-000	PASCOLO AZIENDALE - TARA 50% - DA FORAGGIO - PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
800-002-050-043	ERBAIO - DA FORAGGIO - ANNUALE - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE

800-002-050-044	ERBAIO - DA FORAGGIO - ANNUALE - NON PERMANENTE - MISTO
800-002-050-045	ERBAIO - DA FORAGGIO - ANNUALE - NON PERMANENTE - DI GRAMINACEE
800-002-050-052	ERBAIO - DA FORAGGIO - ANNUALE - NON PERMANENTE - MISTO CON PREVALENZA DI LEGUMINOSE
840-002-053-043	SULLA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
840-002-054-043	SULLA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
840-002-055-043	SULLA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
862-002-053-043	FIENO GRECO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
862-002-054-043	FIENO GRECO - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
862-002-055-043	FIENO GRECO - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
870-002-053-045	ORZO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI GRAMINACEE
899-002-051-043	PRATO PASCOLO - DA FORAGGIO - AVVICENDATO - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
899-002-051-044	PRATO PASCOLO - DA FORAGGIO - AVVICENDATO - NON PERMANENTE - MISTO
899-002-051-045	PRATO PASCOLO - DA FORAGGIO - AVVICENDATO - NON PERMANENTE - DI GRAMINACEE
899-002-052-043	PRATO PASCOLO - DA FORAGGIO - NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
899-002-052-044	PRATO PASCOLO - DA FORAGGIO - NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE - MISTO
899-002-052-045	PRATO PASCOLO - DA FORAGGIO - NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE - DI GRAMINACEE
954-002-000-000	CAVOLO RAPA - DA FORAGGIO
956-002-000-000	SEDANO RAPA - DA FORAGGIO

INTERVENTO SRA 8 - ACA 8 Gestione prati e pascoli permanenti

Azione 8.1 : GESTIONE SOSTENIBILE DEI PRATI PERMANENTI

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Come criteri di ammissibilità i pagamenti sono accordati ai beneficiari che rientrano nelle seguenti tipologie e sulle superfici che rispondono alle seguenti condizioni:

1. C01 agricoltori singoli o associati;
2. C02 enti pubblici gestori di aziende agricole;
3. C03 altri gestori del territorio;
4. C05 prati permanenti;
5. CTN le aziende che dispongono di almeno 1 ettaro di superficie a prato;
6. le superfici oggetto di impegno che ricadono sul territorio della Provincia Autonoma di Trento e sono riportate nel fascicolo aziendale;
7. non sono ammesse a premio le superfici a pascolo delle malghe.

IMPEGNI A CARICO DEL BENEFICIARIO

L'intervento ACA 8, azione 8.1, in linea con quanto disposto al Reg. (UE) 2021/2115, articolo 70 prevede i seguenti impegni, come stabilito dai criteri di ammissibilità del CSR:

1. I01.1 per la corretta gestione e manutenzione della superficie a prato: le aziende devono falciare la superficie aziendale a prato ed asportare il foraggio, almeno una volta all'anno.
2. I01.2 assicurare il contenimento meccanico o manuale della flora invasiva che viene garantita effettuando almeno uno sfalcio all'anno;
3. I01.3 divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi.
4. I01.4 è consentito solo l'utilizzo di prodotti fitosanitari ammessi dall'agricoltura biologica.
5. ITN per l'estensivizzazione della zootecnia mediante l'alleggerimento del carico di bestiame, rispetto all'ordinarietà presente sul territorio, le aziende devono rispettare un carico che sia inferiore o uguale a 2,3 UBA/ha e che sia superiore o uguale a 0,4 UBA/ha;
6. Per la valorizzazione ambientale di alcune aree particolarmente importanti dal punto di vista naturalistico e per consentire a specie vegetali di andare a seme o a specie animali di riprodursi negli areali più consono, nelle zone Natura 2000 è previsto il seguente impegno supplementare facoltativo che va oltre l'ordinarietà e consiste nel divieto di sfalcio dal 15 maggio al 15 luglio.

Le aziende che rispettano l'impegno supplementare facoltativo hanno diritto ad un premio integrativo pari a 100 Euro/ha. L'identificazione delle Aree Natura 2000 è disponibile sul sistema cartografico in gestione all'OP APPAG.

GAMMA DEL SOSTEGNO

Il sostegno consiste in un premio per ettaro che aumenta in funzione della riduzione del carico aziendale. Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola a prato permanente, ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno, situata nella Provincia di Trento.

La tabella riporta le classi di carico e il premio in Euro/ha applicato.

Classi di Carico aziendale in UBA/ha	Premio in €/ha	Premio in €/ha per impegno supplementare
---	----------------	---

Maggiore di 2,3 $C > 2,3$	nessuno	nessuno
Minore o uguale a 2,3 e maggiore di 2,2 $2,2 < C \leq 2,3$	50	100
Minore o uguale a 2,2 e maggiore di 2,1 $2,1 < C \leq 2,2$	100	
Minore o uguale a 2,1 e maggiore o uguale a 2,0 $2,0 \leq C \leq 2,1$	250	
Minore di 2 e maggiore di 1,5 $1,5 < C < 2$	300	
Minore o uguale a 1,5 e maggiore o uguale a 0,4 $0,4 \leq C \leq 1,5$	330	
Inferiore a 0,4 $C < 4$	nessuno	nessuno

CONDIZIONALITÀ

Agli interventi si applicano i Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e le norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di Condizionalità Rafforzata in applicazione del Titolo III, sezione 2 del Reg. (UE) 2021/2115. La disciplina applicativa è contenuta nel provvedimento provinciale di prossima emanazione, in base a quanto disposto dal Masaf - Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e forestale con Decreto direttoriale n. 0147385 del 09/03/2023 per l'anno in corso ai sensi del regolamento UE n. 2021/2116.

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Rispetto delle norme di condizionalità e altri requisiti obbligatori sanciti dal Diritto nazionale e dell'Unione, se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5)

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti

Codice	Descrizione
BCAA01	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Riduzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento.
BCAA09	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti designati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti Natura 2000
CGO02	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5
CGO07	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento

BCAA 1 La BCAA 1 stabilisce che il rapporto tra Prati permanenti/Superficie agricola totale-SAT dell'anno di valutazione rispetto all'anno di riferimento non deve variare in diminuzione di più del 5% e che si può convertire un prato permanente in altro uso previa autorizzazione (eccetto quelli definiti come sensibili sotto il profilo ambientale nei siti N2000). Non prevede invece disposizioni circa modalità di gestione dei prati e impiego di fertilizzanti e diserbanti.

Azione 8.1- Gestione sostenibile dei prati permanenti

Gli impegni da I01.1 a I01.4 vanno oltre la presente BCAA in quanto prevedono dei criteri di gestione delle superfici a prato permanente in grado di conseguire un miglioramento della loro funzione ambientale mediante, ad esempio, il divieto di utilizzo di fertilizzanti chimici di sintesi e il permesso di utilizzare solo diserbanti e prodotti fitosanitari ammessi dall'agricoltura biologica.

BCAA 9 La BCAA 9 stabilisce che i Prati Permanenti sensibili in area Natura 2000 non possono essere mai oggetto di conversione. Su tali superfici non sono ammesse lavorazioni del terreno eccetto quelle connesse al rinnovo del cotico erboso.

Azione 8.1- Gestione sostenibile dei prati permanenti

Gli impegni da I01.1 a I01.4 vanno oltre la presente BCAA in quanto prevedono dei criteri di gestione delle superfici a prato permanente in grado di conseguire un miglioramento della loro funzione ambientale mediante il divieto di utilizzo di fertilizzanti chimici di sintesi e il permesso di utilizzare solo diserbanti e prodotti fitosanitari ammessi dall'agricoltura biologica.

CGO 2 Il CGO 2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti nelle zone vulnerabili ai nitrati di fonte agricola.

Azione 8.1- Gestione sostenibile dei prati permanenti

Gli impegni I01.4, I02.4, I03.4, oltre tale CGO, disciplina una gestione delle fertilizzazioni virtuosa, vietando l'impiego di fertilizzanti chimici di sintesi.

CGO 7 Il CGO 7 prevede l'uso di prodotti fitosanitari e diserbanti secondo le normative vigenti (secondo etichetta).

Azione 8.1- Gestione sostenibile dei prati permanenti

L'impegno I01.2 supera il criterio facendo adottare il contenimento meccanico della flora invasiva invece del diserbo chimico;

L'impegno I01.4 consentendo solo l'utilizzo di diserbanti e prodotti fitosanitari ammessi dall'agricoltura biologica.

INTERVENTO SRA 8 - ACA 8 Gestione prati e pascoli permanenti

Azione 8.3 : GESTIONE SOSTENIBILE DEI PASCOLI PERMANENTI INCLUSE LE PRATICHE LOCALI TRADIZIONALI

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Come criteri di ammissibilità i pagamenti sono accordati ai beneficiari che rientrano nelle seguenti tipologie e sulle superfici che rispondono alle seguenti condizioni:

1. C01 agricoltori singoli o associati;
2. C02 enti pubblici gestori di aziende agricole;
3. C03 altri gestori del territorio;
4. C05 superfici ammissibili: pascoli permanenti;
5. CTN: - le superfici utilizzate con bestiame appartenente almeno ad una delle seguenti tipologie, bovini, caprini, equidi e ovini;
- le superfici a pascolo di malghe situate in Provincia di Trento;
- le superfici a pascolo di malghe di proprietà degli enti pubblici della Provincia di Trento ricadenti nei territori extra provinciali.

Le superfici oggetto di impegno devono essere riportate nel fascicolo aziendale con un periodo di disponibilità minima dal 15/5 al 15/10 dell'anno di campagna di riferimento del premio.

IMPEGNI A CARICO DEL BENEFICIARIO

I pagamenti sono accordati per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni sul singolo complesso malghivo che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70(3) Regolamento (UE) 2021/2115 e riguardano :

I03.1 Mantenere sulla superficie oggetto di impegno un carico zootecnico pascolante minimo, superiore a quello minimo stabilito per l'attività agricola (ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 4 del reg. (UE) n. 2115/2021), e/o massimo, inferiore comunque a quello stabilito nel rispetto dell'apporto massimo di azoto (ai sensi della norme di trasposizione nazionale e regionale della Direttiva Nitrati).

Per la Provincia l'intervallo di carico zootecnico ed il periodo di pascolamento sono i seguenti:

- carico zootecnico pascolante: $0,4 \leq \text{carico UBA/ha} \leq 1,6$ UBA/ha;
- periodo di pascolamento minimo di 70 giorni *nell'intervallo 1 giugno - 15 settembre, sulla singola malga (codice pascolo). Nel caso di prescrizioni inerenti il pascolo in aree protette o con vincoli faunistici per la protezione della fauna e della flora spontanea, il periodo dei 70 giorni deve essere ricompreso nel periodo prescritto dalle autorità competenti.*

I03.2 Assicurare il contenimento meccanico/manuale della flora invasiva non sufficientemente contrastata dagli animali al pascolo e nel rispetto delle misure di conservazione stabilite per la Rete Natura 2000 ove pertinenti.

I03.3 Rispettare i criteri di gestione dei pascoli che consentano l'utilizzazione più favorevole del cotico erboso attraverso tecniche di pascolamento adeguate, che vanno oltre l'ordinarietà, non è ammessa la custodia saltuaria, che comportino l'obbligo di custodia del bestiame alpeggiato con apposito personale per effettuare il pascolo guidato. Per pascolo guidato si intende l'organizzazione della mandria e lo spostamento della stessa su tutte le superfici dell'alpeggio in modo da garantire un prelievo completo ed omogeneo del foraggio.

I03.4 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi.

I03.5 È consentito solo l'utilizzo di diserbanti e altri prodotti fitosanitari ammessi dall'agricoltura biologica. E' previsto il divieto di aratura delle superfici dei pascoli permanenti.

ITN: - Rispetto del "Disciplinare tecnico-economico di utilizzo dei pascoli":

Si precisa al riguardo che il richiedente entro il 15 ottobre per ogni singola malga deve presentare presso gli Uffici Agricoli Periferici del Servizio Agricoltura il verbale di carico e scarico della malga previsto dallo schema tipo di disciplinare tecnico economico di gestione delle malghe di proprietà pubblica approvato con deliberazione della G. p. 731/2015 e una

dichiarazione contenente i dati identificativi con codice fiscale del personale addetto alla custodia ed al pascolo guidato del bestiame alpeggiato. Nella dichiarazione vanno indicati gli eventuali riferimenti alle prescrizioni inerenti al pascolo in aree protette o con vincoli faunistici per la protezione della fauna e della flora spontanea con il periodo di obbligo di pascolo. In questo caso la dichiarazione va presentata al momento di carico della malga. Ai fini del calcolo delle UBA alpeggiate, l'età del bestiame è verificata alla data del 15 luglio dell'anno di riferimento della domanda di premio. E' previsto l'obbligo di gestire le malghe di proprietà pubblica tenendo in considerazione il predetto disciplinare di gestione tecnico-economica redatto dall'amministrazione proprietaria in coerenza con lo schema tipo approvato dalla Giunta provinciale. Nel caso di concessioni avvenute prima del 01 gennaio 2023 l'obbligo è limitato alla redazione e sottoscrizione dei verbali di carico e scarico della malga. La verifica del rispetto del "Disciplinare tecnico-economico di utilizzo dei pascoli" è effettuata controllando la presenza dei predetti documenti di carico e scarico della malga alla fine della stagione d'alpeggio.

- Tenuta di un registro dei capi alpeggiati in malga ciò al fine di avere corretta informazione sulla consistenza del bestiame alpeggiato e della durata della monticazione.

GAMMA DEL SOSTEGNO

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta ad impegno.

Il premio è fissato in funzione della composizione della mandria per ogni singola malga (codice pascolo):

- mandria con almeno 15 UBA di bestiame in lattazione: premio pari a 90 Euro per ettaro di superficie pascolata. Il bestiame deve risultare dalla BDN in lattazione nel periodo della durata dell'alpeggio della malga di riferimento;
- mandria con meno di 15 UBA di bestiame in lattazione: premio pari a 75 Euro per ettaro di superficie pascolata.

CONDIZIONALITÀ

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

001 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

002 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Rispetto delle norme di condizionalità e altri requisiti obbligatori sanciti dal Diritto nazionale e dell'Unione, se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5)

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti

Codice	Descrizione
BCAA01	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Riduzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento.
BCAA09	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti designati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti Natura 2000
CGO02	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5
CGO07	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento

BCAA 1 La BCAA 1 stabilisce che il rapporto tra Prati permanenti/Superficie agricola totale-SAT dell'anno di valutazione rispetto all'anno di riferimento non deve variare in diminuzione di più del 5% e che si può convertire un prato permanente in altro uso previa autorizzazione (eccetto quelli definiti come sensibili sotto il profilo ambientale nei siti N2000). Non prevede invece disposizioni circa modalità di gestione dei prati e impiego di fertilizzanti e diserbanti.

Azione 8.3 - Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali

Gli impegni da I03.1 a I03.5 vanno oltre la presente norma in quanto prevedono dei criteri di gestione delle superfici a pascolo permanente in grado di conseguire un miglioramento della loro funzione ambientale mediante, ad esempio, il divieto di utilizzo di fertilizzanti chimici di sintesi e il permesso di utilizzare solo diserbanti e prodotti fitosanitari ammessi dall'agricoltura biologica, e ponendo un divieto di aratura delle superfici.

BCAA 9 La BCAA 9 stabilisce che i Prati Permanenti sensibili in area Natura 2000 non possono essere mai oggetto di conversione. Su tali superfici non sono ammesse lavorazioni del terreno eccetto quelle connesse al rinnovo del cotico erboso.

Azione 8.3 - Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali

Gli impegni da I03.1 a I03.5 vanno oltre la presente norma in quanto prevedono dei criteri di gestione delle superfici a prato permanente in grado di conseguire un miglioramento della loro funzione ambientale mediante impiego di soli fertilizzanti organici e il non utilizzo di diserbanti.

CGO 7 Il CGO 7 prevede l'uso di prodotti fitosanitari e diserbanti secondo le normative vigenti (secondo etichetta).

Azione 8.3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali

L'impegno I03.2 supera il criterio facendo adottare il contenimento meccanico della flora invasiva invece del diserbo chimico.

L'impegno I03.5 supera il criterio consentendo solo l'utilizzo di diserbanti prodotti fitosanitari ammessi dall'agricoltura biologica.

SRA 14 - ACA 14 - ALLEVATORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITÀ

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Come criteri di ammissibilità i pagamenti sono accordati ai beneficiari che rientrano nelle seguenti tipologie e sui capi animale che rispondono alle seguenti condizioni:

1. C01 Agricoltori allevatori singoli o associati;
2. C03 iscrizione della razza/popolazione a rischio di estinzione/erosione all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare della legge n. 194/2015 oppure presenti nei Repertori o Elenchi provinciali di risorse genetiche;
3. C04 capi di razze autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione con codice di allevamento provinciale e iscritti nei libri genealogici/registri delle rispettive razze oggetto d'intervento. Le razze ammissibili sono:
 - Bovina rendena;
 - Bovina grigio alpina capi di vera razza grigio alpina trentina con codice marca auricolare "IT";
 - Bovina bruna alpina originale;
 - Ovina del tipo Lamon;
 - Ovina del tipo Tingola, fiemmese o Villnosser Schaf;
 - Caprina Pezzata Mochena;
 - Caprina Bionda dell'Adamello;
 - Cavallo Norico;
 - Cavallo da tiro pesante rapido - TPR.
4. CTN La Provincia, al fine di garantire livelli sufficientemente ambiziosi dell'intervento, sulla base delle caratteristiche territoriali degli allevamenti, fissa come soglia minima 1 UBA per ogni razza allevata a cui corrispondere un livello minimo di sostegno. E' necessario perseguire l'obiettivo di incrementare significativamente il numero dei capi allevati delle razze elencate e non si ritiene opportuno porre limiti superiori.
5. CTN Aziende che mantengono un carico UBA/ha inferiore o uguale a 2,5;
6. CTN Non sono ammessi all'aiuto i tori;
7. CTN Non sono ammessi all'aiuto capi di età inferiore ai 12 mesi e bovini maschi di età superiore ai 12 mesi. La data di rilevazione dell'età dei capi è fissata comunque al 15 maggio, indipendentemente da eventuali proroghe del termine di presentazione della domanda.

IMPEGNI A CARICO DEL BENEFICIARIO

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio provinciale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115:

1. I01 allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica, anche appartenenti a specie diverse;
2. I02 dovrà essere mantenuta la consistenza della razza/popolazione per tutto il periodo di impegno, ovvero mantenere in allevamento per almeno 5 anni consecutivi dalla data di adesione, capi appartenenti ad almeno 1 delle razze minacciate di abbandono/erosione genetica. L'impegno consiste nel mantenere in allevamento, anche a rotazione, per almeno 5 anni consecutivi dal momento della presentazione della domanda di adesione, almeno un UBA di capi appartenenti ad una delle razze minacciate di abbandono.
3. Mantenere in allevamento i capi oggetto di premio per almeno 5 mesi a partire dal 15 marzo.
4. ITN i capi devono essere iscritti al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico.

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

1. **001** Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);
2. **002** Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

GAMMA DEL SOSTEGNO

L'importo del premio annuo è pari a 200,00 Euro/UBA per le razze bovine (Rendena, Grigia, Bruna,) ed equine (Norico e TPR) e di 400 Euro/UBA per le razze ovicaprine (Lamon, Tingola, Fiemnese, o Villnosser Schaf, Pezzata Mochena, Bionda dell'Adamello). Il pagamento annuale si riferisce al nucleo di animali (capo/uba) effettivamente sottoposto a impegno, la soglia minima per ogni razza allevata a cui corrispondere un livello minimo di sostegno è di 1 UBA.

SRA 15 - ACA 15 - AGRICOLTORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITÀ

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Come criteri di ammissibilità i pagamenti sono accordati ai beneficiari che rientrano nelle seguenti tipologie e sulle superfici che rispondono alle seguenti condizioni:

1. C01 Agricoltori singoli o associati che coltivano le varietà di mais “Nostrano di Storo” e “Spin di Caldonazzo”;
2. C03 - risorse genetiche vegetali locali di interesse agrario a rischio di erosione/estinzione iscritte nei Repertori Provinciali dell'agrobiodiversità e/o iscritte all'Anagrafe Nazionale e/o iscritte al Registro Nazionale per la commercializzazione delle sementi di specie agrarie e ortive come varietà da conservazione ai sensi del Decreto legislativo n. 20 del 02/02/2021 e/o iscritte in altro Registro/Elenco provinciale nell'ambito del quale sia individuato il rischio di erosione/estinzione genetica;
3. C05 Le superfici devono essere possedute in base a un legittimo titolo di conduzione ammesse per il loro inserimento nel fascicolo aziendale.
4. C06 La superficie minima da destinare all'impegno - da intendersi come superficie effettivamente coltivata - deve essere di almeno 0,35 ha.

IMPEGNI A CARICO DEL BENEFICIARIO

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio provinciale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115:

1. I01 il richiedente deve impegnarsi, a coltivare almeno una risorsa genetica locale a rischio di erosione genetica agraria per l'intero periodo di impegno: per la Provincia il riferimento è per le varietà vegetali di mais “Nostrano di Storo” e “Spin di Caldonazzo” (per almeno 0,35 ha);
2. I03 mantenimento per l'intero periodo di impegno delle superfici a colture annuali indicate nella domanda di sostegno, con possibilità di ruotare su appezzamenti aziendali diversi nel corso del periodo di impegno, conformemente a quanto stabilito negli aspetti trasversali del PSP;
3. ITN Conservazione in purezza.

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

1. O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);
2. O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

GAMMA DEL SOSTEGNO

E' previsto un premio pari a 250,00 Euro/ha per il mais da granella.

INTERVENTO SRA 29 - PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA

Azione 29.1: CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

Azione 29.2: MANTENIMENTO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

TIPO DI SOSTEGNO

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. Coerentemente con quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2018/848, il periodo di impegno relativo alla conversione è di due anni nel caso dei seminativi e di tre anni in quello delle colture permanenti (SRA 29.1); segue il periodo di mantenimento fino a conclusione del quinquennio (SRA 29.2).

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Qualora la superficie aziendale in conversione sia stata notificata nei 24 mesi precedenti la data di decorrenza dell'inizio del periodo d'impegno, la stessa potrà ricevere il pagamento previsto per la conversione per i mesi residui del periodo di conversione e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi.

CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'Intervento SRA 29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica, come stabilito dai criteri di ammissibilità del CSR:

1. C01 Agricoltori singoli o associati;
2. C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole;
3. C03 Le superfici eleggibili all'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" devono essere state notificate per la prima volta precedentemente all'avvio del periodo di impegno. Le superfici eleggibili all'Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" devono essere presenti in una notifica nello stato di "pubblicata" precedentemente all'avvio del periodo di impegno. *In deroga al criterio di ammissibilità C03, per il 2023 le superfici eleggibili all'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" e all'Azione SRA29.2 "Mantenimento all'agricoltura biologica" devono essere notificate precedentemente al 15 marzo 2023 ed inoltre è in corso la modifica del PSP che per la SRA29.2 prevede la presenza della notifica, eliminando la condizione dello stato "pubblicata" ad approvazione di tali modifiche queste sono considerate esecutive anche per il presente provvedimento;*
4. C04 La superficie minima da destinare all'impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata, deve essere di almeno 0,3 ha, ad eccezione del prato per il quale la superficie minima dev'essere di almeno 1 ha (le superfici di entrambe le Azioni SRA 29.1 e SRA 29.2 concorrono al raggiungimento della soglia minima di ammissibilità di 0,3 ettari per l'Intervento SRA 29);
5. C05 Le superfici che al momento della presentazione della domanda risultano precedentemente ritirate dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto aiuti a valere del Regolamento (CE) n. 1698/2005 (PSR 2007/2013) o del regolamento (UE) 1305/2013 (PSR 2014-2022) possono accedere esclusivamente all'Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" (*pur essendo tali superfici in conversione - introduzione, non viene riconosciuta la gamma di sostegno per l'introduzione al metodo biologico ma la gamma di sostegno per il mantenimento, in quanto la retrocessione dal mantenimento alla conversione deriva dalla rilevazione di una non conformità alla corretta gestione del metodo biologico*).

IMPEGNI

I pagamenti delle Azioni SRA29.1 e SRA29.2 sono accordati, su tutto il territorio provinciale, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70 (3) Regolamento (UE) 2021/2115:

1. **I01** Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU oggetto di impegno, per tutta la durata del periodo di impegno;
2. **I02** Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno;
3. **I03** Disponibilità delle medesime superfici oggetto di impegno in virtù di un diritto reale di godimento;
4. **I04** Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno.

Altri obblighi

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio provinciale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

1. O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);
2. O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115);
3. OTN se la richiesta di conversione/mantenimento viene fatta su una parte dell'azienda l'intera specie vegetale richiesta a premio, situata in Trentino, deve essere gestita con metodo biologico.

GAMMA DEL SOSTEGNO A LIVELLO DI BENEFICIARIO

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.

All'interno della stessa classe colturale il livello di pagamento per la conversione è più elevato di quello relativo al mantenimento per tenere conto delle minori rese e del mancato *premium price* riconosciuto ai prodotti con certificazione.

Si riporta di seguito il dettaglio dell'entità del sostegno:

Azione SRA 29.1 - Conversione

- per le colture arboree specializzate (vite e melo) 910 €/ha;
- per i prati permanenti 350 €/ha;
- per le arboree non specializzate e i piccoli frutti 460 €/ha;
- per le orticole e le altre colture annuali 610 €/ha;
- per le superfici a pascolo - non attivato 80 €/ha.

Azione SRA 29.2 - Mantenimento

- per le colture arboree specializzate (melo e vite) 900 €/ha;
- per i prati permanenti 340 €/ha;
- per le arboree non specializzate e i piccoli frutti 450 €/ha;
- per le orticole e le altre colture annuali 600 €/ha;
- per le superfici a pascolo - non attivato 80 €/ha.

Come semplificazione amministrativa nella presentazione delle domande è ammessa la possibilità che il beneficiario richieda superfici che si trovano in conversione sull'Azione SRA29.2, in tal caso il premio è quello previsto per la SRA 29.2.

Le azioni SRA 29.1 e SRA 29.2 non interessano la medesima superficie, non sono cumulabili ma eventualmente complementari.

CONDIZIONALITA'

SMR07 - CGO 7

L'impegno I01 va oltre il SMR7 che prevede l'uso di prodotti fitosanitari secondo le normative vigenti, in quanto vieta del tutto l'impiego di prodotti fitosanitari di sintesi chimica e limita, l'impiego di prodotti a quelli ammessi dal Regolamento (UE) n. 2018/848.

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

L'RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere su tutte le superfici agricole, comprendendo quindi le ZVN e le ZO.

L'impegno I01 va oltre il requisito, in quanto la quantità totale di effluenti di allevamento, quali definiti nella direttiva 91/676/CEE, impiegata nelle unità di produzione in conversione o biologiche non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica all'impiego di letame, letame essiccato e pollina disidratata, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.